

PatrimonioCulturale

F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC

Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA - P.IVA 01175730314

erpac@certregione.fvg.it - tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DI BENI IMMOBILI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento individua, in coordinamento e attuazione con il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione”, approvato con D.P.Reg. 22/05/2001, n. 188/Pres e ss.mm. (di seguito Regolamento Regionale), i criteri generali per le concessioni temporanee in uso di beni immobili attribuiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla disponibilità dell’Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione FVG - ERPAC (di seguito ERPAC).

ART. 2 FINALITÀ

1. I beni immobili attribuiti alla disponibilità dell’ERPAC sono assegnati prioritariamente per iniziative, manifestazioni e attività di carattere culturale coerenti con i fini istituzionali dell’ERPAC, quali:
 - a. la promozione della cultura;
 - b. la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
 - c. il miglioramento della qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale;nonché per qualunque altra iniziativa ritenuta meritevole e compatibile con le finalità istituzionali stesse.
2. In caso di concomitanti esigenze dell’Amministrazione Regionale o dell’ERPAC, le stesse sono considerate prioritarie.

ART. 3 CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Si definiscono concessioni temporanee quelle circoscritte in 30 giorni consecutivi o, se maggiori a tale termine, quelle la cui natura sia comunque episodica.

ART. 4 MODALITÀ

1. Per le concessioni temporanee in uso i soggetti richiedenti devono formulare apposita domanda all’ERPAC per dichiarare i contenuti e la tipologia dell’iniziativa, la natura del richiedente, il referente, gli spazi richiesti e, se spazi aperti, la perimetrazione dell’area di interesse, il giorno e gli orari di utilizzo, nonché i dati amministrativi e qualunque altra informazione utile alla valutazione istruttoria dell’Ente.
2. La domanda va presentata in tempo congruo e di regola almeno 45 giorni prima dell’evento, salvi i casi eccezionali ed urgenti previa verifica della disponibilità degli spazi e della compatibilità della richiesta.
3. È facoltà dell’ERPAC:
 - a. chiedere integrazioni alla documentazione prodotta;
 - b. sospendere o rinviare la concessione già approvata per sopravvenute cause di forza maggiore, eventualmente offrendo spazi alternativi;
 - c. subordinare la concessione all’ottenimento di autorizzazioni specifiche (SIAE, Polizia Municipale, o altre) laddove necessarie in base alla natura dell’iniziativa.
4. Le tariffe per l’uso sono aggiornate triennialmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale così come qualunque agevolazione o maggiorazione è disciplinata dall’articolo 2 del Regolamento Regionale stesso.
5. L’ERPAC può concedere l’utilizzo dei beni a titolo gratuito laddove ricorrano i seguenti presupposti: il soggetto richiedente sia un’organizzazione senza scopo di lucro, l’iniziativa sia di rilevante interesse culturale e/o sociale e sia previsto uno spazio dedicato alla promozione dell’attività dell’ERPAC. L’Ente può, altresì, concedere l’utilizzo stabilendo mediante stime forfettarie l’importo complessivo da porre a carico del richiedente, qualora l’iniziativa sia di particolare interesse culturale e/o sociale. Nel caso di iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o dell’ERPAC l’Ente può applicare la sola quota relativa alle spese di gestione¹
6. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato in via anticipata almeno 5 giorni prima dell’evento, salvi casi eccezionali previamente concordati. Nel caso di mancato pagamento, si intende ipso iure decaduta la concessione con riserva da parte dell’ERPAC di agire legalmente per il risarcimento dell’eventuale danno subito.
7. L’eventuale diniego alla concessione richiesta, adeguatamente motivato, è comunicato tempestivamente per iscritto all’interessato nel rispetto della legge 241/1990 e segg. e del Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso L.R. 7/2000.
8. In ogni caso le concessioni debbono intendersi strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta che sarà ritenuto unico responsabile del corretto utilizzo dei locali, essendo sempre vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

ART. 5 ELENCO DEGLI IMMOBILI

1. Gli spazi oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento sono indicati in un apposito elenco, approvato con decreto del Direttore Generale dell’ERPAC.

¹ Comma modificato dall’art. 2 del Regolamento di modifica al “Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni immobili dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato con la delibera della Giunta regionale 1168 dd 5.08.2022.

ART. 6 REGOLE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI, ACCESSO E CUSTODIA

1. La concessione consente di svolgere solo le attività espresse nella richiesta e comporta l'obbligo per il concessionario al corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature in dotazione secondo la diligenza prevista dalla legge.
2. In particolare il concessionario deve:
 - a. rispettare le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori tra cui la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze, il non ostruire le uscite e le vie di fuga e qualunque altra particolare prescrizione in relazione alla tipologia di attività;
 - b. custodire gli spazi e la strumentazione tecnica/informatica, se presente, utilizzabile solo con il personale a ciò autorizzato dell'ERPAC;
 - c. rispettare le condizioni e le spese comunicate dall'ERPAC relativamente all'apertura, la chiusura e la pulizia;
 - d. rispettare la specifica normativa antincendio anche mediante la presenza di persone formate in materia di primo intervento in caso di incendio, evacuazione, primo soccorso, gestione delle emergenze nonché, in caso di presenza oltre le 99 persone, sorveglianza qualificata con patentino obbligatorio;
 - e. adottare, durante il periodo di concessione, tutte le forme di sorveglianza e corretta gestione dello spazio conformemente alle normative vigenti, comprese quelle relative alle emergenze sanitarie;
 - f. rifondere eventuali danni, esonerando altresì l'ERPAC da responsabilità civile per fatti ad esso non direttamente imputabili, derivante dall'utilizzo delle sale e strutture concesse in uso temporaneo, da responsabilità per la custodia dei beni personali introdotti
3. Il concessionario dovrà inoltre vigilare affinché:
 - a. non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
 - b. non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;
 - c. non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione;
 - d. siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.
 - e. sia rispettato il divieto di fumo, di introdurre animali, sostanze infiammabili o pericolose all'interno delle sale e locali annessi.
4. Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del concessionario che si occuperà anche, a sue spese, del ripristino.
5. L'ERPAC può richiedere la sottoscrizione di un verbale di rilascio di locali ed eventuali attrezzature.
6. L'eventuale svolgimento di servizi di catering all'interno dei locali va espressamente previsto nella domanda di concessione e specificatamente autorizzato dall'ERPAC.
7. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, sollevando l'Ente da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
8. In caso di esposizione di beni soggetti a specifiche leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l'ERPAC da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.
9. Rimane a carico del concessionario l'eventuale attivazione e disattivazione di utenze temporanee che si rendessero necessarie.
10. L'ERPAC ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente Regolamento e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile verso l'ERPAC e verso i terzi delle conseguenze per inosservanza di norme di legge e di regolamento e per ogni danno che deriva a persone o cose, anche proprie, sia per fatto proprio che per fatto di terzi connesso allo svolgimento dell'evento o iniziativa e in generale all'utilizzo del bene.
2. L'ERPAC, effettuate le opportune valutazioni, si riserva di richiedere l'accensione di apposita polizza assicurativa o il versamento di idonea cauzione, svincolabili al termine della concessione previo accertamento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, dell'inesistenza di danni o anomalie e della corretta effettuazione degli obblighi posti a carico del concessionario. In caso di uso improprio o non conforme, di recesso ingiustificato o tardivo, o di spese accessorie non preventivate, la cauzione è incamerata, o l'assicurazione riscossa, con provvedimento motivato.
3. Il concessionario segnala immediatamente all'ERPAC ogni danno o malfunzionamento rilevato nei locali, impianti, attrezzature, strumentazione.
4. Gli spazi e relative pertinenze dopo l'utilizzo devono essere lasciati nello stato in cui l'hanno ricevuto.
5. Gli allestimenti e i disallestimenti devono essere effettuati nel tempo in cui gli spazi sono dati in concessione.
6. L'ERPAC è esonerato da qualsiasi responsabilità se, per cause di forza maggiore o dallo stesso non dipendenti, guasti tecnici o eventi straordinari, venga reso impossibile lo svolgimento dell'iniziativa per cui si era ottenuta la concessione.

Art. 8 DISDETTE

1. Salvi i casi di forza maggiore o di oggettivo impedimento, l'eventuale rinuncia va comunicata per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni. L'inosservanza di tale termine comporta comunque l'addebito dell'intero costo.

ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. È facoltà dell'ERPAC revocare o sospendere la concessione anche se già autorizzata, senza diritto ad alcun rimborso per

il concessionario, nel caso in cui:

- a. il beneficiario non rispetti le norme del presente regolamento o in esso richiamate;
- b. i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli dichiarati;
- c. il beneficiario non provveda al pagamento della tariffa, o comunque per morosità;
- d. particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo valutazioni dell'ERPAC;
- e. nel caso di abusi o cattivo uso dei locali.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Regolamento Regionale.

